

DELIBERA N. 35 /08/CSP

Diffida alla società TBS “Television Broadcasting System “ s.p.a. (emittente televisiva operante in ambito nazionale “Rete Capri”) per la violazione della disposizione contenuta nell’art. 20, comma 4, Legge 6 agosto 1990, n. 223, come richiamata dall’art. 51, comma 1, lett. d), Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 marzo 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185 e, in particolare, la disposizione contenuta nell’art. 20, comma 4, come richiamata dall’art. 51, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la delibera n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003, recante *“Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche”* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l’articolo 3 e l’allegato C;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 come modificata dalla delibera n. 73/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 112 /DIC / PROC. / n. 1604/ZD – datato 3 ottobre 2007 e notificato in data 9 ottobre 2007, con il quale è contestata alla società TBS “TELEVISION BROADCASTING SYSTEM “ S.p.A. con sede in Capri (NA) , via Li Campi, nr. 19, esercente l’emittente televisiva operante in ambito nazionale, denominata “Rete Capri”, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 20, comma 4, legge 6 agosto 1990, n. 223, come richiamata dall’art. 51, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, in quanto dalla relazione (prot. N. 50494), datata 8 agosto 2007 e dagli allegati

presentati dalla Guardia di Finanza – Comando Nucleo Speciale per la radiodiffusione e per l'editoria, è emersa la “ *irregolare tenuta del registro dei programmi trasmessi di cui all'art. 20 comma 4 – della legge nr. 223/1990 relativamente al giorno 23.10.2006 poiché risultano annotati programmi diversi da quelli memorizzati nell'archivio magnetico come di seguito specificato: a) contenuto dell'archivio magnetico: dalle ore 00.00.01 alle ore 00.05.53 una televendita – dalle ore 21.57.18 alle ore 22.04.01 una televendita – dalle ore 22.04.02 alle ore 22.06.16 un messaggio promozionale- dalle ore 22.06.17 alle ore 23.47.36 una televendita; b) annotazioni sul registro dei programmi: dalle ore 00.0001 alle ore 00.13.56 un notiziario (inizio ore 23.58.56 del 22.10.2006) – dalle ore 21.29.51 alle ore 22.59.51 un film – dalle ore 22.59.51 fino alle ore 23.51.51 una televendita intitolata Telemodena pat studio* ”;

RILEVATO che, nel presentare, in data 2 novembre 2007, le giustificazioni in ordine ai fatti contestati, la predetta società ha precisato e poi ribadito nell'audizione del 22 novembre 2007, di “ *non aver violato l'art. 20, comma 4 della legge 223/90 e di aver sempre puntualmente ottemperato a quanto previsto dalla stessa normativa. Quindi alla luce del notevole tempo trascorso (23 ottobre 2006) nessun riscontro può essere fatto sul nostro supporto magnetico non disponendo come per legge delle registrazioni in questione* ”;

CONSIDERATO che il testo unico della radiotelevisione contiene una norma abrogatrice dell'art. 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (obbligo di tenuta del registro dei programmi – art. 54, comma 1, lett. i, n. 9), ma contestualmente prevede, tra le disposizioni sanzionatorie, la repressione della violazione degli obblighi previsti “ *dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai Regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi* ”(art. 51, comma 1, lettera d);

CONSIDERATO che l'obbligo di tenuta del registro dei programmi risulta sussistente sulla base del complesso della vigente normativa in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, recata dall'articolo 10, comma 7, del Regolamento di cui alla delibera n. 78/98 dell'Autorità, della delibera n. 54/03/CONS in data 19 febbraio 2003, recante *"Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3 e l'allegato C, della delibera n. 435/01/CONS in data 15 novembre 2001, recante *"Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 259;

RITENUTO, altresì, che l'interpretazione nel senso di una abrogazione dell'obbligo di tenuta del registro dei programmi consentirebbe un'agevole elusione dei numerosi obblighi dei soggetti che diffondono contenuti attraverso il mezzo radiotelevisivo e ciò comporterebbe come conseguenza che in tale settore, pur manifestando rilevanti interessi di natura pubblicistica , l'attività svolta dai privati sarebbe sfornita di evidenza documentale , gravando esclusivamente, sul soggetto incaricato della vigilanza l'onere di dimostrare le eventuali violazioni , non risultando a ciò sufficiente l'obbligo di conservazione delle registrazioni che a norma dell'articolo 20, comma 5, legge n. 223/90, ha un'estensione temporale limitata a tre mesi;

RITENUTO, pertanto, sussistente l'obbligo dei concessionari privati di tenere un registro, sul quale devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione;

CONSIDERATO che grava sulla società esercente l'emittente televisiva la responsabilità del controllo circa la corretta tenuta del registro dei programmi in conformità al modello approvato dall'Autorità con delibera n. 54/03/CONS, cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi;

RITENUTO, pertanto, che la società TBS "TELEVISION BROADCASTING SYSTEM" S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito nazionale, denominata "Rete Capri", con riferimento ai fatti oggetto di contestazione, ha violato la disposizione contenuta nell'art. 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come richiamata dall'art. 51, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che il procedimento di cui all'art. 31, legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'art. 51, comma 2, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, prevede, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nell'ipotesi di violazione della disposizione contenuta nell'art. 20, comma 4, legge 6 agosto 1990, n. 223, l'adozione di un atto di diffida a cessare dal comportamento illegittimo;

VISTO l'art. 51, comma 2, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'art. 31, legge 6 agosto 1990, n. 223;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DIFFIDA

la società TBS "TELEVISION BROADCASTING SYSTEM" S.p.A. con sede in Capri (NA) , via Li Campi, nr. 19, esercente l'emittente televisiva operante in ambito nazionale, denominata "Rete Capri" a cessare dal comportamento illegittimo sopra indicato entro il termine di gg. 15 dalla data di notifica del presente atto.

Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato, sarà applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 (Euro cinquecentosedici/00) a Euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto dell'articolo 51, comma 2, lett. b), e comma 5, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 4 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
p. **IL SEGRETARIO GENERALE**
M. Caterina Catanzariti